

Codice A1701A

D.D. 17 settembre 2019, n. 882

**PSR 2014-2020 del Piemonte. Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera". Modifica del punto 9.2 del bando n. 3 approvato con D.D. n. 1119 del 12.11.2018.**

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

tenuto conto che con la DGR n. 15 - 4760 del 13 marzo 2017 sono state recepite le prime modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvate dalla Commissione europea con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017";

richiamato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende tra l'altro l'Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera", la quale prevede la concessione di sostegni e contributi per migliorare il livello di compatibilità ambientale delle attività agricole e di allevamento;

tenuto conto che con la DGR n. 42-3442 del 6 giugno 2016 sono stati approvati gli orientamenti per l'emanazione dei bandi della sopra citata Operazione 4.1.3, prevedendo, in particolare, l'emanazione di cinque bandi annuali (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) nei limiti delle risorse disponibili;

visto che la DGR n. 25-7690 del 12 ottobre 2018 demanda alla Direzione regionale Agricoltura l'adozione del terzo bando nel rispetto dei criteri adottati dalla DGR n. 42-3442 del 6 giugno 2016, nonché di provvedere con propri atti a fornire le precisazioni che si rendessero necessarie, definire le ulteriori disposizioni specifiche, operative e procedurali e monitorarne l'attuazione;

visto che la D.D. n. 1119 del 12.11.2018 approva il terzo bando dell'Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera";

visto che la D.D. n. 1159 del 21.11.2018 approva le modifiche al testo del bando sopra citato relativamente al punto 5.2;

visto che nell'ambito della Direzione regionale Agricoltura la materia relativa all'Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera" ricade nelle competenze del Settore "Produzioni agrarie e zootecniche";

preso atto della D.D n. 872 del 13/09/2019 che approva le disposizioni attuative in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento relativamente alla misura 4.1.3 e risulta quindi necessaria una rettifica del punto 9.2 del bando n.3 - operazione 4.1.3;

verificato che le modifiche apportate non rappresentano un ulteriore aggravio del processo istruttorio;

ritenuto inoltre opportuno provvedere alla modifica del bando n. 3, al fine di semplificare le condizioni operative dei beneficiari che hanno partecipato al terzo bando ;

visto il decreto legislativo 14/3/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" ed in particolare l'articolo 26 comma 1 e comma 2;

vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 5/7/2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ";

vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/4/2014 "D.lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente" – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione";

tutto ciò premesso;

#### IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;

visto l'articolo 10 della l.r. 28/7/2008 n. 23;

vista la L.R. n. 7/2001;

vista la legge regionale n. 14/2014;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### *determina*

- con riferimento al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera", di approvare le modifiche del punto 9.2 al testo del bando n. 3 di cui alla DD n.1119 del 12.11.2018, allegate alla presente Determinazione (Allegato A) riformulando il punto 9.2 per farne parte integrante e sostanziale, con l'obiettivo di semplificare le condizioni operative dei beneficiari che hanno partecipato al terzo bando.

Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni delle D.G.R. n. 42-3442 del 6.6.2016, D.G.R. n. 28-5842 del 27.10.2017 e D.G.R. n. 25-7690 del 12.10.2018 con gli atti in esse citati.

La presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2019-2021 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzione della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33 nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22.

Il Dirigente  
Valter GALANTE

L'Estensore  
( Spartaco Fassi)

Allegato

**DIREZIONE AGRICOLTURA  
SETTORE PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECHNICHE**

**MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali**

**SOTTOMISURA 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole**

**OPERAZIONE 4.1.3 - Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera**

**BANDO n° 3 (2018)**

**9.2 NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI**

Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la realizzazione degli interventi, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo presentando la domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata mediante il servizio “PSR 2014-2020”, con le medesime modalità della domanda di sostegno. Alla domanda di pagamento il beneficiario deve allegare, esclusivamente in formato elettronico .pdf, la seguente documentazione:

1. relazione finale sugli interventi realizzati;
2. fatture, o analoghi documenti probatori, che riportino la dicitura “PSR 2014-2020. Operazione 4.1.3” apposta dal fornitore; sono fatte salve le deroghe previste dal *Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni di ARPEA*;
3. tracciabilità dei pagamenti effettuati, mediante copia delle disposizioni di pagamento e degli estratti conto con evidenza dei pagamenti relativi all’intervento. Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo, pena la mancata liquidazione del contributo spettante;
4. per gli interventi edilizi, dichiarazione di agibilità delle strutture e dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

Il pagamento è disposto da ARPEA, che per l’istruttoria si avvale di Organismi Delegati sulla base dell’apposita convenzione stipulata ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.